

Lavoro accessorio : nuove modalità di attivazione dei Voucher

Il Decreto legislativo n.185 del 24/09/2016, correttivo del Jobs Act, ha innovato le modalità di attivazione dei “voucher” con l'intento di evitare l'utilizzo improprio, fin qui evidenziatosi, di questo strumento.

Il nuovo art. 49, comma 3, del D.Lgs. n. 81/2015 prevede un ulteriore adempimento per i committenti che: “*sono tenuti, **almeno 60 minuti prima dell'inizio della prestazione**, a comunicare alla sede territoriale competente dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro, mediante sms o posta elettronica, i dati anagrafici o il codice fiscale del lavoratore, **indicando, altresì, il luogo, il giorno e l'ora di inizio e di fine della prestazione**”.*

Di fatto si deve comunicare all'Ispettorato del Lavoro, per ora solo con mail, il luogo e l'orario di svolgimento della prestazione, oltre ai consueti dati anagrafici; il termine dei sessanta minuti precedenti l'inizio è stato posto al fine di non consentire comunicazioni dopo un accesso ispettivo e, pertanto, la comunicazione può essere inviata in qualsiasi momento precedente.

Con la circolare n. 1/2016 l'Ispettorato Nazionale del Lavoro ha fornito le indicazioni operative per adempiere ai nuovi obblighi di legge, allegando una lista di indirizzi di posta elettronica dove far pervenire le comunicazioni di attivazione, le email dovranno contenere i dati obbligatori e nessun ulteriore allegato.

A titolo esemplificativo riportiamo l'indirizzo mail valido per la provincia di Lecce:

voucher.lecce@ispettorato.gov.it

La violazione dell'obbligo di comunicazione con la mail in questione comporta l'applicazione della “sanzione amministrativa da euro 400 ad euro 2.400 in relazione a ciascun lavoratore per cui è stata omessa la comunicazione” e non potrà essere sanata con l'istituto della “diffida”.

L'invio della mail non sostituisce la dichiarazione di inizio attività all'INPS la cui eventuale mancanza comporterà l'applicazione della maxi-sanzione per lavoro nero.

Lo Studio resta a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento.

Dott. Paolo Babbo

Dott. Dario Babbo